

Le **azioni positive** sono **misure temporanee e speciali** volte ad accelerare il processo di instaurazione di fatto dell'uguaglianza e a combattere le forme di discriminazione dirette e indirette nei confronti delle lavoratrici.

Considerate anche "discriminazioni positive" le azioni positive possono agire nell'ambito della formazione scolastica e professionale, dell'accesso al lavoro, della progressione di carriera, dell'inserimento femminile nelle attività e nei settori professionali in cui le donne sono sottorappresentate, dell'equilibrio e una migliore ripartizione tra i due sessi delle responsabilità familiari e professionali.

Compaiono nella normativa italiana con l'approvazione della *Legge 10 aprile 1991, n. 125 "Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro"*

ora ripresa dal

Codice delle Pari Opportunità

emanato nel 2006 che ne riprende sostanzialmente obiettivi e modalità di attuazione.

Le **Consigliere di Parità hanno competenze specifiche per la promozione di progetti di azioni positive** che possono essere suddivise in tre ambiti in relazione ai destinatari delle azioni:

[Azioni Positive per le aziende](#)

[Azioni Positive per la pubblica amministrazione](#)

[Azioni Positive per l'imprenditoria femminile](#)